



Prof. Stefano A. Cerrato  
[stefano.cerrato@unito.it](mailto:stefano.cerrato@unito.it)

Oggetto: Proposta di emendamenti al DDL Berruti – Atto C-2953 con relativa illustrazione

Testo di emendamento al disegno di legge delega sulla giustizia (DDL Berruti – Atto C-2953) attualmente in discussione in Commissione Giustizia.

**Emendamento all'art. 1, comma 2, lett. e**

e) quanto ai procedimenti speciali:

1) potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché attraverso il riordino delle disposizioni sostanziali e procedurali dell'arbitrato in materia societaria, anche mediante la revisione, razionalizzazione ed estensione della disciplina di introduzione, modifica e rimozione della clausola compromissoria statutaria e delle regole di nomina degli arbitri da parte di soggetto esterno alla società; la rimodulazione dei tipi di società che possono ricorrervi e dei soggetti che sono vincolati alla clausola; l'estensione delle controversie arbitrabili e dell'area di compromettibilità; la revisione e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese;

**Proposta di relazione illustrativa**

(sostituisce il corrispondente testo della relazione al DDL, pag. 24 del ddl)

I PROCEDIMENTI SPECIALI

Completa la delega l'introduzione di principi diretti a potenziare l'istituto dell'arbitrato, che ha dimostrato in questi anni di essere un efficace strumento deflattivo del contenzioso. In particolare, quanto alla disciplina generale, si propone di estendere il meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato e di razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale. Inoltre, tenuto conto che l'arbitrato in materia societaria, introdotto nel 2003, ha dato buona prova di sé ma presenta alcune criticità e incoerenze in parte frutto dello stratificarsi di successivi interventi normativi, in parte emerse nell'applicazione giurisprudenziale, si propone di intervenire in senso chiarificatore sulle disposizioni sostanziali e procedurali di questo istituto, così da rafforzarne e ampliarne gli spazi di operatività. E' in particolare opportuno che, mediante il riordino della disciplina codicistica e della legislazione speciale, vengano riviste e razionalizzate le regole di introduzione, modifica e rimozione della clausola arbitrale dagli statuti, anche con riferimento alle società di persone, e della nomina degli arbitri da parte di un soggetto esterno, in particolare con riferimento alle clausole già presenti negli statuti prima della riforma e non adeguate; rimodulato il perimetro delle società che possono ricorrervi, anche riguardo alle società semplici e alle società irregolari, e dell'estensione soggettiva del vincolo ai componenti degli organi sociali; riviste l'estensione delle controversie arbitrabili e della compromettibilità, con ri-



Prof. Stefano A. Cerrato  
[stefano.cerrato@unito.it](mailto:stefano.cerrato@unito.it)

ferimento sia a delibere e decisioni degli organi sociali, sia al limite della disponibilità dei diritti, sui quali sono emersi contrasti giurisprudenziali; revisionate le disposizioni sul procedimento, anche con il coordinamento con le regole del codice di procedura civile e con la competenza territoriale del Tribunale delle imprese.

#### NOTE ILLUSTRATIVE

L'emendamento concerne la disciplina dell'arbitrato societario che, in questi primi dieci anni di applicazione, anche giurisprudenziale, ha dimostrato alcune aporie e incoerenze, fatto emergere dubbi e criticità, suscitato interrogativi che rischiano di minare l'efficacia dello strumento.

Il testo – in coerenza con le linee generali del disegno di legge – si indirizza verso le seguenti proposte:

1. chiarire i dubbi sul «perimetro soggettivo» di operatività della clausola compromissoria: in particolare, a quali società si applica e se opera anche per i componenti degli organi sociali in caso di modelli alternativi di amministrazione e controllo;
2. chiarire i dubbi sulle regole di introduzione e modifica della clausola nello statuto sociale, inclusa la posizione dei soci astenuti o comunque non votanti, e coordinare la materia con le regole di diritto societario;
3. chiarire i dubbi sull'estensione della compromettibilità: pensiamo, ad esempio, alle incertezze sul concetto di disponibilità dei diritti o sulla arbitrabilità delle invalidità di delibere di organi sociali diversi dall'assemblea (il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale) o delle decisioni di organi non collegiali (le decisioni dei soci nelle s.r.l., dell'amministratore unico), etc.;
4. coordinare la disciplina procedurale e sostanziale (inclusi i rinvii, la numerazione delle norme, etc.) con le disposizioni del codice, intervento che non è stato curato in occasione della riforma dell'arbitrato del 2006 (d.lgs. 40/2006), eventualmente anche razionalizzando la normativa;
5. coordinare la disciplina della nomina degli arbitri con la competenza del Tribunale delle imprese

Prof. avv. Stefano A. Cerrato